

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO GIOVANILE G. MARELLO"



Il giorno tre del mese di maggio anno duemila ventitré regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
- 2) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Alle ore 19.30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Padre Vincenzo Grossano osj, dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il sig. Guacci Michele

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea i signori:

Grossano Vincenzo nato a Barletta (BT) il 24-04-1979 e residente a Solofra (AV) via Casa Papa n.1 c.f. GRSVCN79D24A669N

De Stefano Antonio nato ad Avellino (AV) il 22-07-1988 e residente a Solofra (AV) via Castello n.5 c.f. DSTNTN88L22A509V

De Santis Vito nato a Avellino (AV) il 18-07-1987 e residente a Solofra (AV) via Castello 4/c i.01 c.f. DSNVTI87L18A509Q

Lippolis Alessandro Giovanbattista nato a Bari (BA) il 15-02-1994, residente a Solofra in via Casa Papa n°1 c.f. LPPLSN94B15A662T

D'Urso Luca nato a Solofra (AV) il 02-02-1999 e residente a Solofra (AV) via Vigne n°4 c.f. DRSLCU99B02I805R

Mongiello Giovanna Elsa nata a Solofra (AV) il 02-05-2000 e residente a Solofra Via Cigliano II c.f. MNGGNN00E42I8050

Guacci Michele nato a Solofra il 29-10-1997 e residente a Solofra (AV) via della libertà 27 c.f. GCCMHL97R29I805F

De Stefano Alessandro nato a Solofra il 09-08-1998 e residente a Solofra (AV), via G. Maffei n°5 c.f. DSTLSN98M09I805B

D'Urso Alina nata a Solofra (AV) il 13-07-1999 e residente a Solofra (AV) via Vico Palazzo 1/b c.f. DRSLNA99L53I805X

Vietri Mariapia nata ad Avellino (AV) il 12-09-1998 e residente a Solofra (AV) via Cigliano I c.f. VTRMRP98P52A509S

Luciano Francesca nata a Solofra (AV) il 06-04-2004 e residente a Solofra (AV) via Casa Papa n°4 c.f. LCNFNC04D46I805U

che soddisfano il requisito del numero minimo di 7 persone fisiche previsto dall'art 36 del d. lgs 117/2017 per la costituzione di un'associazione di promozione sociale.

Il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo.

1 punto all'OdG → Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Così come previsto dal succitato D.Lgs. è necessario procedere all'integrazione della Denominazione Sociale dell'associazione, pertanto il presidente invita i soci ad esprimersi sulla denominazione che passa da "CENTRO GIOVANILE "G. MARELLO" " a "CENTRO GIOVANILE "G. MARELLO" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "CENTRO GIOVANILE "G. MARELLO" ASD APS"

presenti si esprimano all'unanimità sulla nuova denominazione dell'associazione.

discute il punto successivo.

2 punto all'OdG → Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito, le nuove norme statutarie vengono approvate all'unanimità.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 21.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE P. Vincenzo Quomano, osf

IL SEGRETARIO Michelle Guri

Grossano Vincenzo

V. Vincenzo Grossano, osf

De Stefano Antonio

Antonio De Stefano

De Santis Vito

Vito De Santis

Lippolis Alessandro Giovanbattista

Alessandro Lippolis, osf

D'Urso Luca

Luca D'Urso

Mongiello Giovanna Elsa

Giovanna Mongiello

Guacci Michele

Michele Guacci

De Stefano Alessandro

Alessandro De Stefano

D'Urso Alina

Alina D'Urso

Vietri Mariapia

Mariapia Vietri

Luciano Francesca

Francesca Luciano

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Avellino
Ufficio Territoriale di Ariano Irpino,
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi

Registrato il **19 MAG 2023**

AIN. **459** Serie **3** Esatte € **209,00**



IL RESPONSABILE
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi

Michele Giammarino (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Michele Giammarino

STATUTO

CENTRO GIOVANILE "G. MARELLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, il Centro Giovanile "G. Marelllo" Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale", in breve "Centro Giovanile "G. Marelllo" ASD APS" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Solofra.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'obbligo di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2

L'Associazione è apolitica e si ispira ai valori cristiani, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, dei loro familiari o delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà attuare lo sport come mezzo prioritario per poter intervenire operativamente sui disagi e le esigenze del mondo giovanile e in particolare potrà curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Ai fini dell'eventuale riconoscimento a fini sportivi, si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 18 del d. lgs 117/2017

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 10.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 8

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel

libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 9

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 10

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno, e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci e la sua tessera di riconoscimento di appartenenza diventa inefficace e deve essere immediatamente restituita all'Associazione.

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;

- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve essere depositato presso il Runts entro il 30 giugno

Art. 13

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 14

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 15

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 16

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione.

Art. 17

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i suoi componenti.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non

siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di cinque giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 23

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art 24

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 viene nominato l'Organo di revisione costituito da un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Il presidente

A. Vincenzo Guomano, of

Il segretario

Michele Ami



Michele

Guomano